



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

*Direzione generale per l'istruzione e formazione tecnica superiore
e per i rapporti con i sistemi formativi delle Regioni*

D.D.n. 39

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante "Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche";

VISTO il D.lgs. 15 aprile 2005, n. 77, "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53";

VISTO il D.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53";

VISTA la Legge 2 aprile 2007, n. 40, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese;

VISTO il DPCM 25 gennaio 2008 recante "Linee guida per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti Tecnici Superiori";

VISTO il D.lgs. 14 gennaio 2008, n. 22, "Definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro, a norma dell'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1";

VISTO D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 12, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e successive modificazioni;

VISTO il D.M. del 16 dicembre 2009, n. 99, concernente i criteri per l'attribuzione della lode nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e tabelle di attribuzione del credito scolastico;

VISTI i DD.PP.RR. del 15 marzo 2010, n. 87, 88, 89, riguardanti i Regolamenti di riordino degli istituti professionali, tecnici e liceali a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO l'art. 4, comma 55 della legge 28 giugno 2012, n. 92, con riferimento alla promozione e al sostegno di reti territoriali che comprendono l'insieme dei servizi di istruzione, formazione, lavoro;

- VISTO** l'art. 52 del Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo;
- VISTO** il Decreto interministeriale 7 febbraio 2013 "Linee guida di cui all'art. 52, commi 1 e 2, della legge del 4 aprile 2012, n. 35, contenente misure di semplificazione e di promozione dell'istruzione tecnico professionale e degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.)";
- VISTO** il Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n.13 "Definizioni generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art.4 commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n.92";
- VISTO** il D.P.R. 28 marzo 2013, n.80, "Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione";
- VISTA** la Decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 15 dicembre 2004 relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass);
- VISTA** la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente;
- VISTA** la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF);
- VISTA** la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18 giugno 2009 sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET);
- VISTA** la legge 24 dicembre 2012, n. 229 di approvazione del "*Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015*";
- VISTO** il D.M. n. 1 del 2 gennaio 2013 con il quale sono assegnate le risorse finanziarie per l'anno 2013 ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa di questa Amministrazione;
- VISTO** il Decreto dipartimentale n. 1 del 10 gennaio 2013 del Capo Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, con il quale sono assegnate le risorse finanziarie per l'anno 2013 ai titolari degli uffici di livello generale del medesimo Dipartimento;
- VISTO** l'art. 1, comma 1, della Legge 18 dicembre 1997, n. 440, che individua le possibili destinazioni per l'autorizzazione di spesa di cui alla medesima legge;
- VISTO** il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, che aggiunge alle possibili destinazioni dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 440/1997 anche l'alternanza scuola-lavoro;

TENUTO CONTO che l'articolo 1, comma 601, della legge 28 marzo 2003, n. 53, come modificato dal Decreto Legge del 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla Legge del 7 agosto 2012, n. 135, prevede che con il Decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca debbono essere stabiliti i criteri e i parametri per l'assegnazione diretta alle scuole nonché per la determinazione delle misure nazionali relative al sistema pubblico di istruzione e formazione, a valere sui Fondi per il funzionamento delle istituzioni scolastiche;

CONSIDERATO che nei "*Fondi per il funzionamento delle istituzioni scolastiche*", di cui al citato art. 1, comma 601, sono confluiti l'autorizzazione di spesa di cui alla Legge 18 dicembre 1997, n.440, l'autorizzazione di spesa di cui all'art.1, comma 634, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché quota parte delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione del Piano Programmatico, di cui all'art. 1, comma 3, della Legge 28 marzo 2003, n. 53;

VISTO il Decreto Ministeriale n.821 dell'11 ottobre 2013 che determina "Criteri e parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche nonché per la determinazione delle misure nazionali relative la missione Istruzione Scolastica, a valere sul "*Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche*";

CONSIDERATA la necessità di definire, in attuazione dell'art.5-comma 3-del soprarichiamato Decreto Ministeriale le specifiche dei progetti innovativi di Alternanza di cui al comma 1 lettera b) secondo modelli organizzativi di integrazione tra percorsi formativi e mondo del lavoro, anche attraverso la metodologia della "bottega scuola" e "scuola-impresa" utilizzando quale criterio prioritario l'esistenza di collaborazioni con associazioni di categoria e soggetti rappresentativi del mondo del lavoro sul territorio di riferimento;

DECRETA

Art.1

Finalità

1. Il sistema scuola, nella fase attuale e alla luce degli importanti interventi normativi citati in premessa, è chiamato a confrontarsi con il sistema formativo e con il mondo del lavoro; interazioni queste necessarie, perché si realizzi un effettivo apprendimento lungo tutto l'arco della vita, condizione essenziale per lo sviluppo del capitale umano, della competitività economica, i diritti di cittadinanza e la coesione sociale.
2. L'alternanza scuola/lavoro deve, pertanto, connotarsi di una forte dimensione innovativa, per assicurare ai giovani oltre alle conoscenze di base, anche l'acquisizione di maggiori competenze per l'occupabilità, l'auto-imprenditorialità.
3. Fondamentale importanza assume la promozione di progetti basati su una stretta interazione tra l'offerta formativa e le esigenze del mercato del lavoro, attraverso il raccordo di energie, progettualità, risorse professionali e finanziarie, per un progetto complessivo, condiviso a livello territoriale.

Art. 2

Progetti di Alternanza

1. I progetti devono concretizzare l'attivazione di un percorso di formazione che realizzi la metodologia dell'alternanza scuola-lavoro attraverso presupposti e costrutti innovativi, capaci di cogliere le specificità del contesto territoriale di riferimento e che consentano la strutturazione di un modello formativo, che sia, da un lato, strumento di prevenzione dei fenomeni di disagio e dispersione scolastica, ma anche e soprattutto divenga modalità di attivazione di processi di integrazione tra il sistema di istruzione e il sistema imprenditoriale.
La costruzione di un sistema educativo integrato diventa, da un lato il pre-requisito per la strutturazione di una identità sociale matura degli studenti, dall'altro, un valore aggiunto per il sistema imprenditoriale che richiede efficacia nei percorsi di inserimento dei giovani stessi.
2. Le attività di cui al comma 1 potranno essere sviluppate dando priorità a:
 - a) progetti di alternanza che rappresentano esperienze di eccellenza di modelli di integrazione pubblico-privato, in coerenza con la strategia europea sull'occupazione, attraverso la collaborazione con imprese caratterizzate anche da un elevato livello di internazionalizzazione ed operanti su aree tecnologiche strategiche per il nostro Paese, quali efficienza energetica, mobilità sostenibile, nuove tecnologie della vita, nuove tecnologie per il made in Italy, tecnologie innovative per i beni e le attività culturali e il turismo;
 - b) progetti realizzati da istituzioni scolastiche inserite nei poli tecnico-professionali o nelle fondazioni ITS. Questi, infatti, si caratterizzano come interconnessione funzionale tra i soggetti della filiera formativa e i soggetti della filiera produttiva che si identifica in luoghi formativi di apprendimento in situazione, fondata su accordi di rete per la condivisione di laboratori pubblici e privati già funzionanti ed anche come sedi dedicate all'apprendimento in contesti applicativi, così da utilizzare le risorse professionali già esistenti, anche secondo modalità di "bottega a scuola" e "scuola-impresa";
 - c) progetti realizzati da istituzioni scolastiche che hanno costituito al loro interno Comitati Tecnico Scientifici o Comitati Scientifici, previsti dai regolamenti di riordino di cui ai DD.PP.RR. n.87, 88, 89 del 15 marzo 2010, che assumono compiti di proposta e di consulenza nella realizzazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro;
 - d) progetti realizzati, alla luce delle Linee di Indirizzo emanate dal MIUR il 12.02.13 "La Scuola Italiana per EXPO 2015", evento di portata internazionale che favorirà il consolidamento dei legami tra imprese, scuole e territorio, per creare le condizioni necessarie a garantire agli studenti nuovi sbocchi occupazionali, sui sottotemi: scienza e tecnologia per la sicurezza e la qualità alimentare; scienza e tecnologia per l'agricoltura e la biodiversità; innovazione della filiera agroalimentare; educazione alimentare; alimentazione e stili di vita; cibo e cultura; cooperazione e sviluppo nell'alimentazione.

Art.3 Certificazione competenze

1. La necessaria correlazione, nella elaborazione di un progetto di alternanza, tra il sistema educativo di istruzione e quello del lavoro, deve mirare, alla progressiva adozione di linguaggi comuni ai diversi sistemi, in termini di competenze, ma in coerenza con gli obiettivi del profilo educativo, formativo e professionale propri dell'indirizzo di studi.
2. Analogamente alle filiere formative, alle filiere produttive, ai cluster tecnologici e alle aree tecnologiche di riferimento degli ITS, i progetti di alternanza devono contenere i criteri di descrizione delle competenze acquisite di cui al Quadro Europeo delle Qualificazioni(EQF), o parti di qualificazioni fino al totale di competenze costituenti l'intera qualificazione, ai sensi dell'art.3- comma 3- del decreto legislativo n.13 del 2013.

Art. 4 Monitoraggio e valutazione

1. Il progetto di alternanza deve necessariamente definire un modello organizzativo e procedurale (criteri, strumenti, parametri) che consenta la lettura, l'analisi e la valutazione dei dati raccolti tramite il monitoraggio. Pertanto risulterà significativo indicare:

- a) dati ed informazioni relative alle vari fasi del progetto, anche attraverso una migliore comunicazione tra docenti e studenti con attività di teletutoring;
- b) obiettivi, competenze e crediti acquisiti dagli studenti;
- c) certificazioni / attestazioni delle competenze (formali, informali e non formali), anche attraverso l'utilizzo del portfolio;
- d) risorse economiche, strutturali e professionali utilizzate, al fine di valutare l'efficacia ed efficienza dell'azione svolta (es. software di autovalutazione degli studenti).

2. Le attività, di cui al comma 1, dovranno essere svolte sia in itinere che al termine del progetto, al fine di consentire l'identificazione tempestiva di eventuali criticità e la pianificazione dei relativi interventi correttivi o di miglioramento del progetto.

3. A tal fine risulta indispensabile l'indicazione di informazioni relative a:

- a) qualità del percorso formativo (numero di ore in alternanza in rapporto al totale, numero di tutor di imprese in rapporto ai tutor delle istituzioni scolastiche, iniziative di orientamento propedeutico, grado di personalizzazione dei percorsi, tipologie e numero di laboratori in situazione, utilizzo di tecnologie informatiche e multimediali, networking);
- b) indicatori di rete (numero di imprese che hanno ospitato allievi in alternanza)
- c) indicatori di efficienza, ovvero rapporto tra risorse impiegate e risultati ottenuti (costo a preventivo per numero di studenti, costo preventivo per numero di ore, costo ora/studente, costo consuntivo per numero di studenti, per numero di ore)
- d) indicatori di risultato e di impatto in termini di successo formativo e di placement (grado di soddisfazione degli studenti, numero di allievi occupati che utilizzano le competenze apprese durante il percorso in alternanza).

Art.5
Risorse finanziarie

1.I progetti innovativi di Alternanza di cui al presente decreto saranno finanziati, nel limite delle risorse di cui al comma lettera B) del Decreto Ministeriale n.821 dell'11 ottobre 2013, con i fondi ripartiti per ambiti regionali ed ordini di istruzione, in proporzione al numero di alunni iscritti nelle classi seconde, terze e quarte di cui all'allegato A) facente parte integrante e sostanziale del presente decreto.

6 NOV. 2013

Il Direttore Generale
Carmela Palumbo

UFFICI SCOLASTICI REGIONALI	Importo progetti per IP	Importo progetti per IT	Importo progetti per Licei	TOTALE IMPORTO PROGETTI
Abruzzo	73.085	137.598	51.690	262.373
Basilicata	56.007	67.621	23.615	147.243
Calabria	152.216	252.554	77.157	481.927
Campania	560.263	704.912	269.092	1.534.267
Emilia-Romagna	320.322	460.582	122.272	903.176
Friuli-Venezia Giulia	58.479	123.349	35.780	217.608
Lazio	308.917	477.687	235.968	1.022.572
Liguria	95.688	124.185	49.813	269.686
Lombardia	722.733	953.677	275.166	1.951.576
Marche	124.340	185.268	51.997	361.605
Molise	18.919	39.554	12.949	71.422
Piemonte	250.462	414.572	129.251	794.285
Puglia	385.807	497.673	161.980	1.045.460
Sardegna	116.535	180.857	60.030	357.422
Sicilia	434.045	553.568	203.381	1.190.994
Toscana	260.146	360.136	126.498	746.780
Umbria	54.759	83.316	32.592	170.667
Veneto	343.277	550.891	136.769	1.030.937
TOTALE	4.336.000,000	6.168.000,000	2.056.000,000	12.560.000,000